

Professionisti. Avvocato dipendente

Rimborsi Irap e albi: Corte dei conti divisa dai tribunali

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Il giudice del Lavoro mette un freno alle posizioni della magistratura contabile. Si tratta della sentenza del Tribunale di Treviso n. 563 del 26 novembre 2010, ma diffusa solo in queste settimane, con la quale viene riconosciuto all'avvocato del comune il diritto al rimborso sia dell'Irap indebitamente scorporata dall'ente sia della quota di iscrizione all'albo.

Secondo il giudice del lavoro, nel solco tracciato dalle numerose pronunce delle Corti dei conti regionali e della prassi, l'Irap non può rientrare nell'ambito degli «oneri riflessi a carico del datore di lavoro» ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 266/2005. Per altro verso la sentenza cita anche il tanto discusso parere 33/2010 delle Sezioni unite della stessa Corte dei conti ritenendo che, secondo questa lettura, «l'Irap grava sull'amministrazione e non rientra nella nozione di oneri riflessi». Non vi sono dubbi che le due affermazioni, considerate in modo disgiunto, siano effettivamente contenute nella pronuncia 33/2010, ma nella sostanza la Corte dei conti arrivava a conclusioni diametralmente opposte. Infatti, secondo la pronuncia, le somme da destinare all'avvocatura, quantificate secondo la normativa di riferimento, costituiscono la «provista delle risorse finanziarie per far fronte a tutti gli oneri di personale». Tale somma (ad esempio pari a 108,5 euro) deve finanziare l'Irap (8,5 euro), che quindi grava sull'amministrazione, e il fondo del salario accessorio (100 euro), comprensivo dei soli oneri previdenziali e assistenziali. In questo senso la Corte dei conti afferma che l'Irap grava sull'amministrazione e non fa parte degli oneri riflessi. Al contrario il giudice del

lavoro ritiene che tutta la somma (108,5) sia da distribuire al dipendente, al netto degli oneri riflessi, e a tale somma l'amministrazione aggiunge l'Irap (9,22). Sull'equivoco si fondano le opposte conclusioni; il giudice del lavoro esprime comunque la posizione che rispecchia meglio sia la lettera della norma sia la riserva di legge statale che la Costituzione prevede in tema di norme tributarie (articolo 23).

Oltre al tema dell'Irap, la sentenza di Treviso riconosce il diritto al rimborso della quota di iscrizione all'albo professionale sostenuta dall'avvocato del comune. Il giudice si rifà all'orientamento della Cassazione lavoro, (sentenza 3928/2007), secondo la quale la spesa sostenuta dal dipendente va rimborsata in quanto effettuata nell'esclusivo interesse del Comune. Anche qui, il contrasto con la corte dei conti è netto: solo nel 2010 si annoverano numerosi interventi delle sezioni regionali che negavano la possibilità di rimborsare queste spese. Al contrario, altre sezioni ritenevano il quesito inammissibile in quanto non pertinente con la contabilità pubblica. La questione è stata, forse definitivamente, risolta dalla Corte dei Conti a sezioni riunite che, con la delibera n. 1/2011, ne ha confermato l'inammissibilità in quanto l'espressione «in materia di contabilità pubblica» non può estendersi a tutti i settore dell'azione amministrativa.

Il Tribunale, in questo caso, ha confermato alcuni principi tipici del rapporto di lavoro, ma la frattura tra le visioni giuslavoristiche e contabili della magistratura troppo spesso mette gli enti in imbarazzo, anche alla luce del divieto di estensione del giudicato previsto per la pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

